

TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1859

— 8 —

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE CESARE ALFIERI.

SOMMARIO. *Comunicazione del regio decreto di nomina del cav. Plochiù a regio commissario per sostenere la discussione del Codice penale militare — Discussione sul progetto di legge per modificazioni alla legge sulla guardia nazionale — Approvazione degli articoli 1° e 2° — Proposte ed appunti dei senatori Di Castagnello e Nigra sull'articolo 3° dell'ufficio centrale — Risposta del senatore Di Pollone, relatore — Nuove osservazioni del senatore Nigra — Schiarimenti e spiegazioni del ministro dell'interno a sostegno dell'articolo 3° dell'ufficio centrale — Emendamento al medesimo del senatore Di Castagnello combattuto dal senatore Di Pollone — Reiezione dell'emendamento Castagnello — Aggiunta all'articolo 3° proposta dal ministro dell'interno, accettata dall'ufficio centrale — Approvazione dell'articolo 3° dell'ufficio centrale coll'aggiunta del ministro dell'interno, e degli articoli 4, 5 e 6 modificati dall'ufficio centrale e degli articoli successivi e dell'intero progetto di legge — Approvazione del progetto di legge concernente i posti gratuiti della fondazione Ghislieri a favore del comune di Bosco.*

La seduta è aperta alle ore 3 pom.

MARIONI, segretario, legge il verbale della tornata di ieri, il quale è approvato.

ANNUNZIO DELLA NOMINA DEL CAV. PLOCHIÙ A COMMISSARIO REGIO PER LA DISCUSSIONE DEL CODICE PENALE MILITARE.

PRESIDENTE. Debbo annunziare al Senato che con decreto dell'11 febbrajo corrente è stato nominato il cav. avvocato Luigi Plochiù, già avvocato fiscale militare, a regio commissario per sostenere la discussione del nuovo Codice penale militare.

Hecco pure a conoscenza del Senato una lettera del senatore Decardenas colla quale, per motivi di salute, chiede un nuovo congedo di un mese.

Chi intende accordare al senatore Decardenas un congedo per un mese si alzi.

(Il Senato accorda.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALLA LEGGE SULLA GUARDIA NAZIONALE.

PRESIDENTE. Viene, secondo l'ordine del giorno, in discussione il progetto di legge portante modificazioni alla legge 4 marzo 1848 sulla guardia nazionale. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 5 e 10).

Il medesimo è così concepito (*vedi infra*).

È aperta la discussione generale sopra questo progetto di legge.

DI POLLONE, relatore. Domando la parola per avvertire ad un errore di stampa, o, per meglio dire, di copia, successo nella redazione ministeriale.

In calce al progetto del Ministero vedesi inscritto un paragrafo concepito in questi termini: « I militi che « trascorso il termine si presentassero al servizio non « vestiti dell'uniforme loro prescritto saranno consi- « derati e puniti quali colpevoli di recusato servizio. »

Nel progetto dell'ufficio centrale questo paragrafo doveva essere intercalato all'articolo 3° dopo le parole « per tutti i Comuni dello Stato, » e prima di quelle: « È mantenuto ed esteso a tutti i graduati il disposto dell'articolo 46 della legge 4 marzo 1848. »

Quindi prego i signori senatori d'avere presente che è una semplice materiale omissione, ma che non intese l'Ufficio centrale di eliminare tale paragrafo dal progetto che gli sottopone.

PRESIDENTE. Se non è domandata la parola rileggo gli articoli per metterli ai voti:

« Art. 1. Nessuna elezione di uffiziali, sott'uffiziali e caporali nella guardia nazionale è valida se, oltre l'adempiimento di quanto si dispone alla legge 4 marzo 1848, non interviene ad essa la metà almeno dei militi iscritti sui ruoli di servizio ordinario della compagnia o suddivisione di compagnia.

« Qualora alla prima adunanza non intervenga il prescritto numero di militi, se ne convocherà una seconda entro otto giorni successivi.

« Se pure in questa per mancanza di numero legale non si può far luogo a valida elezione, la nomina degli uffiziali sarà devoluta all'intendente; quella dei sott'uffiziali al comandante superiore, dove esiste, ed

in difetto al rispettivo capo-legione, maggiore o capitano, secondo che la milizia è formata per legioni, per battaglioni o per compagnia.

« I caporali saranno in tal caso nominati dal maggiore del battaglione o dal capitano della compagnia, se questa non è rinnita ad un battaglione. »

(È approvato.)

« Art. 2. Per la validità delle rose, da formarsi secondo il disposto degli articoli 44 e 47 della citata legge, è pure necessario l'intervento della metà almeno degli individui chiamati a concorrere alla loro formazione. »

« Mancando il numero legale anche alla seconda convocazione, la rosa sarà formata dall'intendente. »

(È approvato.)

« Art. 3. La divisa delle guardie nazionali è determinata con reale decreto tanto per le città principali quanto per gli altri comuni. »

« Essa è dichiarata obbligatoria per tutti gl'inscritti sul controllo del servizio ordinario, a cominciare dall'epoca che sarà determinata dal detto reale decreto. Il ministro dell'interno potrà però prorogare tale termine per quei comuni in cui i Consigli municipali ne facessero istanza fondata su gravi motivi. »

« I militi che trascorso il termine si presentassero al servizio non vestiti dell'uniforme loro prescritta saranno considerati e puniti quali colpevoli di recusato servizio. »

« È tuttavia mantenuto il disposto dell'articolo 46 della legge 4 marzo 1848, ed esteso a tutti i graduati. »

A quest'articolo l'ufficio centrale propone il seguente:

« Art. 3. La divisa della guardia nazionale è determinata con reale decreto per tutti i comuni dello Stato. Dovrà essere uniforme, semplice e di poco dispendio »

« Essa è dichiarata obbligatoria per tutti gl'inscritti sul controllo del servizio ordinario, a cominciare dall'epoca che sarà determinata dal reale detto decreto. »

« Potrà tuttavia essere concessa con reale decreto a quei comuni che ne faranno la domanda, per deliberazione de' rispettivi Consigli, un'altra divisa di maggiore spesa, purchè uniforme per tutti i comuni. »

« In questo caso saranno dispensati dal vestire la speciale divisa i militi notoriamente riconosciuti in istato di ristretta fortuna, e quelli che avranno raggiunto l'età di cinquant'anni; ma si gli uni che gli altri dovranno sempre vestire in servizio la divisa come sopra determinata per tutti i comuni dello Stato. »

« I militi che trascorso il termine si presentassero al servizio non vestiti dell'uniforme loro prescritta saranno considerati e puniti quali colpevoli di recusato servizio. »

« È mantenuto ed è esteso a tutti i graduati il disposto dall'art. 46 della legge 4 marzo 1848. »

DI CASTAGNETTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Di Castagnetto ha la parola.

DI CASTAGNETTO. Io mi permetto di osservare che

preferirei la disposizione dell'antica legge, la quale non rende obbligatoria la divisa della guardia nazionale, e ciò perchè molti dei militi possono essere in condizione tale da non poter sottostare a tale spesa.

Vedo che in alcuni comuni « con reale decreto potrà essere autorizzata una divisa di maggior spesa, purchè uniforme per tutti i comuni. »

Noi ignoriamo quale spesa possa richiedere questa nuova divisa, e tale riflesso non è sfuggito all'ufficio centrale, postochè egli ha proposto un altro articolo « che in questo caso saranno dispensati dal vestire la speciale divisa i militi che si trovano in istato di ristretta fortuna. »

Ora io fo presente che il servizio della guardia nazionale è fondato sull'eguaglianza di tutti i cittadini, che il venire a manifestare che un cittadino sia più povero dell'altro, questo, a mio avviso, induca una certa umiliazione, la quale non parmi giusto di imprimere in chi fa il servizio di guardia nazionale comunque si trovi in più ristrette condizioni di fortuna.

Vedo ancora che anche i dispensati dovranno pur sempre vestire in servizio la divisa come sarà determinata per tutti i comuni dello Stato, quindi ne traggo la conseguenza che la divisa di tutti i comuni dello Stato considerata in paragone di quella di quei comuni i quali hanno ottenuto con decreto reale la facoltà di un uniforme più dispendioso, sarebbe considerata come una divisa di povertà, e ne nascerebbe un certo sfavore per la divisa generale di tutti gli altri comuni.

Io impertanto credo che non si possa sfuggire alle difficoltà già state contemplate nella legge ora vegliante, cioè che sarebbe un peso eccessivo l'imporre l'obbligo dell'uniforme a quelli che per la strettezza della loro fortuna non possono sopporre a questa spesa e quindi sono in senso che sia meglio mantenere l'esenzione dall'obbligo col lasciarlo facoltativo.

NUMA. Mi duole di non essere d'accordo col preopinante circa la divisa che si vuol rendere obbligatoria alla guardia nazionale.

Io ho sempre considerato che la divisa fosse non solamente necessaria, ma indispensabile. Io l'ho sempre considerata sotto il rapporto del decoro del Corpo della guardia nazionale in tutte le occasioni in cui deve comparire sia per servizio militare, sia nelle parate, sia per servire alle disposizioni dei comuni nelle occorrenze in cui le viene affidata la tutela del paese come successe già in altre circostanze.

Nè solo ho chiesto la parola per mostrare che questa divisa è necessaria, ma anche per provocare un'osservazione all'articolo dove è detto che all'età di 50 anni saranno dispensati dal vestire l'uniforme quei tali che non lo vorranno.

Ora io domando: se si riconosce utile che uno veda l'uniforme all'età di 45, di 49 anni, perchè si vorrà dispensare all'età di 50 anni colui che ha già fatto il suo servizio sotto quelle regole che erano stabilite prima?

La guardia nazionale è una tale istituzione la quale merita di essere rivestita di tutto il possibile decoro; quindi troverei che nella capitale per esempio l'uniforme dovrebbe essere quello che è adesso, che è bellissimo, e che oltre al far buona figura dà anche aria marziale ai militi che lo portano.

Ameresi dunque vedere che fosse mantenuto l'articolo, il quale rende obbligatoria la divisa perchè mi sono persuaso che nella maggior parte dei militi trovasi buona disposizione a procacciarsi l'uniforme.

Vedo disgraziatamente che i più di coloro che non portano l'uniforme non sono per verità quelli che non se lo possono provvedere. Conosco a Torino molte persone, anche fra i miei amici (mi rincresce il dirlo) che vestono la divisa borghese quando hanno l'uniforme a casa; e raro accade che si senta l'uomo meno facoltoso lagnarsi a preferenza dei signori, i quali hanno la divisa e non la portano. Perciò io son d'avviso che sia necessario un po' di rigore: ed io lo invocherai.

Io non posso esser sospetto di non nutrire simpatia per la guardia nazionale. Io sono quello che, come appartenente al Corpo decurionale, fui il primo a portar la parola al re Carlo Alberto quando la città invocava l'istituzione di una guardia nazionale. Il magnanimo Carlo Alberto così mi disse:

« Je désirerais beaucoup l'institution de la garde nationale; je l'aime; mais c'est une charge pour le pays, c'est une charge onéreuse; il ne faudrait pas l'établir si on n'exigeait pas une grande exactitude dans le service; il faudrait un uniforme, un règlement sévère, un service bien fait, et alors cette institution serait très-utile; mais si on parle légèrement de cette institution, je ne serai jamais d'avis qu'elle convienne. »

Dunque il re Carlo Alberto riconosceva allora che la istituzione della guardia nazionale poteva diventare di somma importanza, ma riconosceva pure che bisognava stabilirla se non colle discipline militari, almeno con quelle conciliabili con persone che non hanno mai fatto il militare in vita loro. Io credo, lo ripeto, che un po' di rigore in questa parte sia necessarissimo, e che con un po' di quella forma esteriore di vestire un uniforme regolarmente si possa anche venire più facilmente alla disciplina nelle altre cose secondarie.

Per conseguenza se io dovessi dar voto, non obbligherei certamente la guardia nazionale di campagna ad indossare una divisa uguale a quella della guardia nazionale della capitale (perchè una differenza sicuramente deve esistere fra l'una e l'altra), ma starei fermo perchè l'uniforme fosse di rigore. Di più domanderei che l'uniforme che si crede necessario all'età di 47 o 48 anni sia mantenuto anche dopo i 50, perchè non vedo ragione per dire che colui il quale ha potuto sopperire alla spesa dell'uniforme fino a 50 anni, non possa più sopperirvi dopo aver raggiunta quest'età.

DI CASTAGNETTO. Io non ho combattuto l'utilità dell'uniforme per la guardia nazionale. Sono il primo a riconoscerla, e vorrei che fosse possibile che tutti i militi potessero vestirla.

Ho fatto anch'io parte della guardia nazionale e me ne glorio. Combatto la disposizione che trovo nel progetto dell'ufficio centrale, cioè di dispensare le persone meno agiate, in una parola le persone povere dal portar l'uniforme, perchè, a mio avviso, questa esenzione, accordata alla povertà, fa pesare una speciale umiliazione sopra quei militi che sono dispensati dal portare l'uniforme e che si vedranno sfilare in mezzo ai loro compagni.

Se invece la disposizione non è obbligatoria, ecco che tutti sono nella stessa posizione; ma quando si tratta di fare una legge, io dico che un servizio onorifico, un servizio che rappresenta l'uguaglianza dei cittadini qual è quello della guardia nazionale, non deve introdurre una distinzione fra poveri e ricchi. Ecco la disposizione che combatto.

DI PELLON, relatore. Il relatore dell'ufficio centrale procurerà di soddisfare al debito suo per quanto lo comporta l'opera cui egli pose mano, e per dir vero non è agevole il suo assunto, dovendo rispondere a due oratori che in senso contrario hanno oppugnate le disposizioni della legge come furono modificate dall'ufficio centrale.

Vorrebbe il senatore Di Castagnetto, per evitare lo sconcio che egli crede di vedere, coll'esenzione dei poveri, stabilite nella guardia nazionale due condizioni di cittadini, gli uni agiati e gli altri meno agiati, vorrebbe, dico, ritornare alla legge antica, che dispensava affatto i cittadini dall'obbligo di vestire l'uniforme.

Mi permetterò di rispondere che l'ufficio centrale era bensì dapprima di questo parere, ma le osservazioni fatte in proposito dalla minoranza dell'ufficio stesso, e quindi dall'onorevole ministro dell'interno, lo persuasero che una divisa fosse realmente conveniente, e lo persuase poi anche di più lo scorgere come in un paese, che noi amiamo consultare quando si tratta di disposizioni legislative, voglio dire il Belgio, erasi appunto adottato lo stesso sistema che proponeva la minoranza, cioè di stabilire una divisa che riuscisse di così poco costo che fosse accessibile a qualunque classe di cittadini, il qual mezzo toglierà assolutamente l'inconveniente segnalato dall'onorevole senatore Di Castagnetto.

L'eccezione poi che fu fatta in considerazione della città di Torino, la quale ha manifestato un grandissimo e lodevolissimo zelo, poichè l'immensa maggioranza dei militi componenti la guardia nazionale si è volontariamente sottoposta ad indossare la divisa prescritta dal Governo, viene anzi in appoggio delle disposizioni suggerite dall'ufficio centrale, giacchè mentre si lascia alla città di Torino il vantaggio di questa divisa spontaneamente accettata, si provvede pure nell'interesse di quei militi i quali non si trovano in grado di poterla provvedere.

Diffatti, dalle informazioni prese, una divisa non già di panno finissimo, nè di arredi di prima qualità, costa non meno di 158 lire. Ora io domando quanti padri di famiglia, quanti capi artieri di officina e di piccoli ne-

gozi non sono in grado di poter sopperire a tale spesa? Se poi questi padri di famiglia devono provvederla ad uno o più figli, si troveranno maggiormente aggravati e nella impossibilità di soddisfarvi. Nè si dica già che io faccio qui delle teorie. Io pure mi onoro di avere appartenuto per molto tempo alla guardia nazionale, ed ho avuto luogo di riconoscere da me stesso che molti militi non potevano fare questa spesa. Nè voglio certamente scendere a particolari che sarebbero forse disdicevoli alla gravità di quest'Assemblea; ma potrei provare col fatto che molti militi non erano in grado di potersela provvedere.

Si osserva però che non solamente i militi in ristretta fortuna si scusano di provvedersi dell'abito, ma bavi pure molti giovani signori che per loro comodo, o per ispirito di opposizione non vogliono fornirsene. In quanto a questi dichiaro che li disapprovo altamente; non è tuttavia men vero che se taluni dei militi agiati non vogliono vestire la divisa, ve ne sono molti dei quali mi consta che nol possono; e per darvi un esempio, citerò un'ultima riunione che ha avuto luogo della guardia nazionale.

Il terzo battaglione della prima legione aveva molti militi vestiti in borghese nelle file dell'ultima sua compagnia, e questo battaglione è appunto composto di militi del borgo di Po; ora io non credo che i militi di quel borgo siano nello stato di agiatezza che loro si possa rimproverare di voler conservare l'abito di cittadino unicamente per far opposizione al Governo; ciò mi basta d'avervi accennato a conforto di quanto vi diceva.

In quanto poi all'altra obbiezione che fece l'onorevole senatore Di Castagnetto, che si venivano per tal modo a creare diverse categorie di militi, non parmi che possa esservi sconcio, poichè quelli che avranno i mezzi di provvedersi la divisa, ovvero l'amor proprio sopperirà in essi ai bisogni della famiglia, questi se la faranno, e gli altri che non si troveranno in grado di fare tale spesa saranno contenti di comparire quali sono, nè vi è umiliazione per un cittadino di non agiata fortuna di mostrarsi nel suo stato.

Disse per lo contrario l'onorevole senatore Nigra di vedere la necessità di mantenere l'attuale uniforme per la ragione (e non credo ne abbia addotte altre) dell'apparenza; il qual argomento, mi duole il ricordarlo, l'ufficio centrale ha considerato assai futile e tale da non essere prodotto in Senato.

E difatti, come non sia l'abito che dia importanza alla milizia, prego l'onorevole preopinante di ricordare che le milizie le quali gloriosamente combatterono sotto gli ornini del maresciallo Moncey nel 1814, e che sparsero in abbondanza il loro sangue per la patria, non erano vestite.

Io domando se non operò bene la milizia che nel 1814 ha provveduto alla difesa della città nostra per molti mesi prima che il nostro esercito fosse organizzato, e allorquando per la ritirata dell'esercito francese eravamo esposti alle depredazioni ed altri inconvenienti gravissimi prodotti dai disertori, e da soldati sbandati. Ep-

pure quella milizia della quale io feci parte non era vestita.

Io domando se la milizia che ha resi tanti servizi nel 1821 era vestita! Eppure fu lodevolissima la sua condotta.

Io ricorderò pure a' miei colleghi ancora qui presenti, se nel 1848 quando si ebbe organizzata la prima milizia provvisoria nella città di Torino e che ha reso anche segnalati servigi, se essa era vestita!

Ora, io domando se questo sia un argomento che possa prevalere sulle considerazioni che hanno indotto i vostri commissarii a ridurre l'uniforme della milizia comunale ad una condizione che non possa riescire di aggravio a qualsiasi classe di cittadini.

Qualora poi si trovino città e centri di popolazione che volontariamente si assoggettino a tale spesa, pronto è il mezzo, che il Consiglio comunale ne faccia la domanda e verrà loro concesso di avere questa divisa più maestosa (come diceva il preopinante), con che ne saranno esenti quelli che non potranno provvedersela.

Forse il senatore Nigra non ha bene inteso quale fosse l'idea dell'ufficio centrale, nel voler esentare i militi dell'età di 50 anni.

Non è menomamente per risparmiare loro la spesa, poichè sarebbe un assurdo il voler dire che colui che può far la spesa a 45 anni non la possa fare ai 50 anni.

L'ufficio centrale ha solo considerato che quando un milite ha raggiunte i 50 anni e che per ragione dell'età matura non ami di portare il kepi, nè di vestire un abito che lo stringe troppo, insomma che non può o non vuole sottostare all'incomodo d'indossare una divisa militare, debb'essere in facoltà di vestire l'assisa comune e più comoda, e soddisfare così al suo servizio senza essere obbligato ad un disagio troppo grave all'avanzata età sua.

Soggiungerò ancora che, forse l'onorevole preopinante ebbe unicamente in mira la milizia della città di Torino, poichè egli dice che dappertutto vi è un concorso, un desiderio, una facilità, una volontà. E qui io citerò la città di Genova, la seconda del regno, la quale dopo 10 anni di organizzazione della milizia (ne appello a quei senatori che più particolarmente conoscono la città di Genova), oggigiorno appena può contare la metà della sua milizia vestita in uniforme.

Credo di aver abbastanza soddisfatto al debito mio spiegando i motivi che fecero l'ufficio centrale concorde nel sentimento di stabilire una divisa unica per lo Stato, di poco dispendio, e di lasciare, secondo che suggeriva lo stesso onorevole ministro dell'interno, la facoltà al Governo di concedere alle città o comuni che ne faranno la domanda una divisa di maggiore spesa.

SENZA. Io non sono persuaso che la divisa abbia coal poca importanza sulla guardia nazionale. Nè posso pure ammettere l'esempio di quello che si fece nel 1814 e nel 1821, perchè già sino d'allora io era milite, ed ho troppi anni per non aver fatto parte di quelle milizie.

Quei tempi non sono da mettere in confronto cogli

attuali, e il motivo che mi mosse a prendere la parola è appunto perchè ho potuto toccar con mano la differenza che passa la guardia d'allora e la guardia nazionale d'adesso.

La guardia nazionale d'allora era quella che si chiama in tutte le emergenze, in tutti i tempi irregolari, in cui sopravviene qualche disordine. Quella d'adesso è quella guardia nazionale che secondo il mio desiderio deve durare quanto dureranno le nostre belle istituzioni attuali.

Si dirà che io nutro forse troppo attaccamento alla guardia nazionale perchè sono io il primo che ne parlai ad un alto personaggio; perchè io e il mio collega marchese Colli (che compiangio di non aver più accanto a me) fummo i primi che abbiamo fatta la distribuzione di fucili alla medesima.

Ciò credemmo necessario quando eravamo sindaci, e la guardia nazionale rese segnalati servigi al paese perchè essa ristabilì l'ordine dove un'ombra di disordine voleva comparire. Dico un'ombra di disordine, perchè nella città di Torino non vi fu mai disordine da quell'epoca ad oggi.

Dico di più: questa guardia nazionale bisogna che la vediamo bella, animata, come si anima la gioventù, e che da una parte possa rendere servigi al paese, dall'altra soddisfi all'amor proprio.

Io amo vederla accorrere in momenti che auguro non vengano, ma che forse non sono lontani, e che possa surrogare e coadiuvare l'esercito.

Dunque se volete che questa guardia nazionale faccia un servizio militare datele anche l'istruzione militare: questa istruzione è invocata dalla gioventù piemontese che ne ha tutta l'attitudine. Per conseguenza io mantengo la mia proposizione; non importa che si conservi l'uniforme attuale, o si modifichi, o se ne prescriva un altro: importa bensì che si renda obbligatoria la divisa, onde dare ai militi quell'apparenza militare che è necessaria.

Finalmente non ammetto sia incomodo il vestire la divisa a 50 anni più che a 48 o 49: io che ho già più di 50 anni non troverei incomodo alcuno a vestir oggi ciò che vestiva dieci anni fa, ed anche di far parte oggi giorno della guardia nazionale, benchè abbia già passati gli anni stabiliti dalla legge.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro degli esteri e dell'interno. Prendo con piacere atto delle manifestazioni fatte dal senatore Nigra e non dubito che egli nelle circostanze si prosterebbe alle emergenze del paese vestendo anche un abito un poco stretto (*Ilarità*).

Il Ministero, come l'onorevole proopinante, crede che il rendere obbligatoria la divisa della guardia nazionale sia un grande miglioramento per la medesima; crede che lo sia nelle città principali, e ancora più nelle città secondarie, dove l'assoluta assenza di divisa fa sì che la guardia nazionale non si presenti sotto quell'aspetto che è indispensabile ad ispirare il rispetto e la fiducia.

Ma mentre il Ministero credeva di imporre quest'obbligo, di necessità si preoccupava pure, come l'onorevole senatore Di Castagnetto, del peso che quest'obbligo dovesse e potesse imporre alla generalità dei cittadini chiamati a far parte della guardia nazionale.

Non v'ha dubbio che la divisa attuale molto conveniente, molto bella, è soverchiamente costosa per la generalità dei militi.

L'onorevole relatore dell'ufficio centrale ha stimato che il costo della divisa completa sia di 152 franchi.

DI POLLONE, relatore. Di 158 franchi.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro degli esteri e dell'interno. Sia di 158 franchi.

Quand'anche si potesse ottenere una qualche riduzione, quand'anche si potesse ottenere una divisa meno perfetta per una somma poco maggiore di 100 franchi, riuscirebbe pur sempre di troppo peso per una classe numerosissima di cittadini non solo nelle campagne, ma altresì nelle città.

Per soddisfare a queste due necessità, a quella cioè di imporre la divisa a tutti i militi, ed a quella di non gravare soverchiamente i militi di ristretta fortuna fu determinato che la divisa obbligatoria non sarebbe l'attuale, ma una divisa molto meno costosa.

A ciò fare il Ministero, e l'ufficio centrale, che si associa al Ministero, furono animati dall'esempio degli altri paesi non solo, ma anche del nostro.

Nel Belgio, voi sapete tutti, o signori, che la divisa è obbligatoria; ma è semplicissima e poco costosa.

Noi sappiamo poi che in molte parti del nostro paese, anche laddove la divisa non è obbligatoria, l'uso la rese quasi obbligatoria, e si scelse per volontario consenso dei cittadini una divisa poco costosa, cioè una sopravveste, una *blouse* ed un berretto.

Io posso assicurare il Senato (e tutti quelli che hanno viaggiato per quelle provincie dove questa divisa si è resa generale lo sanno) che essa dà alla guardia nazionale un bel contegno, bastantemente marziale e spesse volte migliore che là dove vi sono delle scruziature, cioè dei militi con una bella divisa accanto a militi vestiti in borghese.

Il costo di questa divisa consistente, come dissi, in una sopravveste ed un berretto è tale adunque da poter essere in proporzioni delle facoltà di tutti i cittadini chiamati a far parte della guardia nazionale, cioè di tutti i cittadini che pagano un censo.

Io credo, o signori, che quando questa si sarà generalizzata diverrà accettabilissima a tutti coloro che fanno parte della guardia nazionale, e cesserà quella certa ripugnanza che molti provano nel recarsi tra le file con una diversità e dirò anche una deformità di vestiario, perchè non vi è nulla di più brutto che il vedere borghesi con una gran giberna ed una sciabola mal adatta.

Nè mi muove il rincredimento che forse manifestarono alcuni per la divisa attuale, stantechè essa sarà mantenuta, a seconda della legge, in alcune città più cospicue del regno.

Io credo però che in tutte le città secondarie, in tutti i comuni vi sarà un gran beneficio, e si vedranno scomparire le poche divise che si sono mantenute; giacchè, o signori, là dove la massa de' militi non è facoltosa, se un certo numero di essa ha avuto bastante patriottismo per sacrificare la somma necessaria a provvedersi la divisa, a mano a mano che vengono meno i mezzi o vien meno eziandio il patriottismo difficilmente si procura altra nuova divisa, quando l'antica sia logora.

Ora, o signori, se una truppa ben vestita fa bellissima mostra di sé, quando gli uniformi sono logori ed in cattivo stato fa pessima figura, ed è brutto spettacolo il vedere drappelli di guardia nazionale con vestiti sdrusciti, che non possono più affibbiarsi, come lo prescrive il regolamento, e che presentano un aspetto di negligenza, di trascuratezza, che mal si addice a chi è sotto le bandiere.

Mentre si provvede a che l'universalità dei militi avesse una divisa poco costosa, il Ministero e l'ufficio centrale si sono pure preoccupati di quelle città, nelle quali la divisa attuale è quasi universale, e dove la guardia nazionale per uno zelo lodevolissimo si presenta sotto le armi con un contegno bello sotto tutti gli aspetti, ed in ispecie sotto l'aspetto militare; quindi si è creduto utile di dare i mezzi a quei comuni, i quali hanno la sorte di avere una guardia nazionale ben ordinata e ben provveduta in massima parte di assisa distinta, di poter mantenere l'attuale stato di cose.

Ma il Governo ha voluto rendere omaggio al principio della libertà locale collo stabilire che questa divisa speciale non potrebbe essere imposta che là dove i rappresentanti del paese, ed i rappresentanti in certo modo anche della guardia nazionale, ne farebbero speciale domanda. Però l'ufficio centrale del Senato fu colpito dalle conseguenze d'un obbligo che non patisce eccezione. Certamente nel volere imporre a tutti i militi d'una città cospicua l'obbligo d'una divisa che costa oltre lire cento, si viene a far pesare sopra una certa quantità di cittadini un obbligo che può riescire gravissimo, che in date circostanze potrebbe essere quasi non compatibile, ed è perciò che l'ufficio vostro, o signori, introducesse l'esenzione per coloro, che sono notoriamente riconosciuti in istato di ristretta fortuna.

Il Ministero aveva pensato di introdurre un emendamento, cioè di proporre che venisse dichiarato che i Consigli comunali potessero somministrare la divisa speciale a quelli che non possono provvedersela coi proprii mezzi; ma ha poi riflettuto che questa disposizione era inutile: niente nella legge comunale vieta ai comuni di portare nei loro bilanci le somme necessarie per provvedere questa divisa speciale. Una tale disposizione non si sarebbe potuto mettere fra le spese obbligatorie; lasciandola fra le facoltative, era inutile, lo ripeto, l'introdurla in questa legge. Io credo che ove i comuni intendano fare questo sacrificio, certamente non troveranno ostacolo per parte delle autorità chiamate a tutelare la loro amministrazione, e quindi il

Ministero ha rinunziato a presentare tale emendamento e propone di mantenere l'articolo qual è.

Nè potrebbe accostarsi alla proposta dell'onorevole senatore Nigra di togliere l'esenzione per gli uomini di 50 anni. Non tutti i cittadini hanno la fortuna di conservare a quell'età il fisico dell'onorevole preopinante (*Ilarità*): noi vediamo che a molte persone, giunte all'età di 50 anni, l'assisa militare più non s'attaglia: invece di scrosciare la loro appariscenza (*Ilarità*), le rende, non vorrei dire ridicola, ma loro dà un aspetto meno marziale.

Quindi veramente io penso che sia conveniente il mantenere quest'esenzione; tanto più che non è un obbligo; non s'impedisce al militi arrivati ai cinquanta anni di continuare a portare l'assisa, è solo una facoltà che si fa a coloro che troveranno o comoda, o conveniente al proprio fisico l'assisa semplice della sopravveste, la quale dissimula le infermità che spesse volte si hanno a quell'età. Onde io pregherei il Senato di mantenere l'articolo quale venne dall'ufficio centrale proposto.

PRESIDENTE. Io credo che non vi sia difficoltà in quanto al modo di procedere nella votazione. Io porrò ai voti l'articolo proposto dall'ufficio centrale, al quale si è accostato il Ministero. Coloro che, come l'onorevole senatore Nigra, preferiranno il sistema ministeriale primitivo, non avranno che a dare il voto contrario all'articolo dell'ufficio centrale, e quindi, ove questo fosse rigettato, si verrebbe a mettere a partito l'articolo primitivo.

Quelli che, come l'onorevole senatore Di Castagnetto, preferiranno che le cose rimangano come sono sotto la legge vigente, dando il voto contrario all'emendamento dell'ufficio centrale ed all'articolo ministeriale otterranno il loro intento.

DI CASTAGNETTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il senatore Di Castagnetto.

DI CASTAGNETTO. Io presenterei, se mi fosse permesso, un emendamento: siccome non ho niente in contrario alla *blouse*, e l'onorevole signor ministro dell'interno ha dichiarato che anche tale tenuta obbligatoria è assai militare, e presenta un insieme pella guardia nazionale. io proporrei che sia libero di vestire o non vestire l'uniforme speciale.

In questo modo i militi più agiati sicuramente vestirebbero la divisa, quelli poi meno agiati, facendo la dichiarazione di vestire la *blouse*, avrebbero una tenuta militare, e nello stesso tempo si eviterebbe quella specie di taccia di povertà che io desidererei di evitare nelle file della guardia nazionale.

PRESIDENTE. Dove intende di collocare questo emendamento?

DI CASTAGNETTO. Al posto dell'alinea che principia colle parole: *In questo caso, ecc.*

PRESIDENTE. Perchè il Senato possa rendersi conto dell'emendamento del senatore Di Castagnetto converrà che io rilegga l'alinea precedente:

« Potrà tuttavia essere concessa con reale decreto a quei comuni che ne faranno domanda, per deliberazione dei rispettivi Consigli, un'altra divisa di maggior spesa, purchè uniforme per tutti i comuni. »

Ora viene l'emendamento Di Castagnetto così concepito :

« Saranno tuttavia dispensati dal vestire la speciale divisa i militi i quali dichiareranno di voler vestire la divisa come sovra determinata per tutti i comuni dello Stato. »

Secondo il sistema del senatore Di Castagnetto basta la dichiarazione: invece che nell'articolo proposto dall'ufficio centrale si vorrebbe che fossero dispensati i militi riconosciuti in istato di ristretta fortuna. Dunque il senatore Di Castagnetto vorrebbe lasciare in facoltà degl'individui, mediante la dichiarazione, di esimersi dall'uniforme più costoso, per attenersi all'uniforme di tutti i comuni.

DI PELLONN, relatore. Prego il Senato di voler ritenere quale fosse l'intendimento dell'ufficio centrale.

PRESIDENTE. Scusi. Domando solamente se è appoggiato l'emendamento.

Chi appoggia l'emendamento voglia alzarsi.

(È appoggiato.)

DI PELLONN, relatore. Ebbi l'onore di dire al Senato che l'intendimento dell'ufficio centrale non era già di lasciare libero campo a coloro che per mala volontà volessero esimersi dal vestire la divisa, ma bensì di stabilire un mezzo facile per quelli i quali realmente non potevano, senza grave loro danno, fare la spesa di una divisa costosa.

Ora l'emendamento proposto dall'onorevole senatore Di Castagnetto verrebbe appunto a dar luogo all'inconveniente in generale lamentato, che quei militi di mala volontà, i quali non per mancanza di mezzi, ma per cattivo intendimento, non vogliono farsi la divisa, potrebbero, con questa disposizione, vestire la blouse ed esimersi dalla divisa che fosse stata concessa sull'istanza del Comune.

Veniamo al caso pratico; la città di Torino domanderà, secondo la legge, la facoltà di mantenere la divisa attuale che dal Governo del re le venne concessa.

Vedremo allora tutti coloro i quali ora non vogliono vestire la divisa dichiarare di non potersela provvedere, ancorchè siano in istato di bastante fortuna da poterne sopportare la spesa, e vestiranno invece la blouse; vedremo adunque nelle file della milizia di Torino una quantità grandissima di giovani, i quali potrebbero avere la divisa e che non la vorranno vestire. Invece col sistema dell'ufficio centrale la vestiranno tutti coloro che ne hanno i mezzi, e saranno dispensati solo quelli, che per ragione di umanità e di equità non debbono farne la spesa.

Questa è la differenza che passa tra il sistema dell'ufficio centrale e l'emendamento proposto, che l'ufficio centrale dichiara di non accettare.

PRESIDENTE. Mettoni voti l'emendamento del senatore Di Castagnetto.

Chi intende approvarlo si alzi.

(Non è approvato.)

CAVOU, presidente del Consiglio, e ministro degli esteri e dell'interno. Io mi rivolgerò all'ufficio centrale per ottenere lo scioglimento di un dubbio o di uno scrupolo che ora nasce in me rileggendo l'articolo.

L'ufficio centrale ha inteso di dispensare i militi notoriamente riconosciuti in istato di ristretta fortuna, e siamo d'accordo sul principio; ma temo nell'applicazione una difficoltà. Chi riconoscerà questo stato di ristretta fortuna? Come potrà il milite stabilirlo? Non darebbe questo luogo a conflitti, a controversie, e non sarebbe poi necessario di percorrere tutti i gradi di giurisdizione, e ricorrere finalmente al supremo magistrato di cassazione, onde stabilisca le norme ed il carattere della ristretta fortuna? Mi pare che si potrebbe ovviare a questo pericolo, evitare quest'incomodo alla Corte di cassazione, che è già sovraccarica d'affari, stabilendo che lo stato di ristretta fortuna sarà riconosciuto e constatato dal Consiglio di ricognizione, il quale è già chiamato a pronunciare sopra tutti i reclami dei militi; o se si vuole, dal Consiglio delegato, correggendo così la disposizione:

« I militi notoriamente riconosciuti in istato di ristretta fortuna dal Consiglio delegato. »

DI CASTAGNETTO. Parmi che forse si potrebbe assai meglio provvedere, prendendo per base dell'agiatazza dei militi il pagamento delle imposte.

CAVOU, presidente del Consiglio e ministro degli esteri e dell'interno. Le nostre imposte non sono disgraziatamente perequate in modo da poter servire di base, come vorrebbe il senatore di Castagnetto. Per esempio nelle città secondarie l'imposta non corrisponde a quella che pagasi nella capitale, giacchè la maggior parte delle imposte non poggiano sulle pigioni.

Io credo invece che, deferendo l'accertamento dello stato di fortuna al Consiglio delegato, si provveda nel miglior modo possibile.

Però siccome il Consiglio delegato agisce in tale circostanza come giurato, si può togliere la parola *notoriamente*.

DI PELLONN, relatore. L'osservazione del signor ministro non era sfuggita all'ufficio centrale, e gli stava tanto più presente che aveva sott'occhio le leggi belga e francese, le quali stabiliscono che queste dispense potranno essere accordate dal *Council de récomensent*, che corrisponde precisamente al nostro Consiglio di ricognizione. Se non che la maggioranza dell'ufficio centrale vorrebbe che fosse piuttosto data al Consiglio comunale. Ma forse che il darla al Consiglio comunale incontrerebbe gravi difficoltà, ed il signor ministro proponendo di accordarla al Consiglio delegato parmi sia questo un mezzo di conciliazione che possa soddisfare all'emergenza cui vogliamo provvedere. Quindi in nome dell'ufficio centrale accetto la proposta di dare al Consiglio delegato questa facoltà.

PRESIDENTE. Dunque si dirà:

« In questo caso saranno dispensati dal vestire la

speciale divisa i militi riconosciuti in istato di ristretta fortuna dal Consiglio delegato, e quelli che avranno raggiunto l'età di cinquant'anni; ma ai gli uni che gli altri dovranno sempre vestire in servizio la divisa come sopra determinata per tutti i comuni dello Stato. »

Con questa modificazione metto ai voti l'articolo.

(È approvato.)

PRESIDENTE. L'art. 4 del progetto ministeriale è così concepito:

« Art. 4. La repressione dei furti campestri nei limiti del territorio comunale è considerata servizio obbligatorio per tutti gl'inscritti sul controllo del servizio ordinario. »

« Il sindaco può richiederne a tale scopo il comandante della guardia nazionale, che dovrà dare le opportune disposizioni. »

L'ufficio centrale ha invece proposto il seguente articolo:

« Art. 4. È considerato quale servizio obbligatorio per tutti indistintamente i militi iscritti sul controllo del servizio ordinario la tutela delle proprietà contro i furti campestri nei limiti del territorio comunale. »

E mantiene l'alinea che segue:

« Il sindaco può richiederne a tale scopo il comandante della guardia nazionale, che dovrà dare le opportune disposizioni. »

Metto ai voti questo articolo.

Chi l'approva sorga.

(È approvato.)

« Art. 5. I corpi distaccati della guardia nazionale per servizio di guerra non sono destinati che alla guarnigione delle città e fortezze e ad altri servizi interni d'ordine e di sicurezza pubblica. »

Fin qui sono d'accordo il Ministero e l'ufficio centrale.

« Tale servizio non potrà durare oltre 40 giorni, a meno che il luogo di presidio sia dichiarato in istato d'assedio. Ad esso possono essere chiamati successivamente i militi d'una o più provincie, di uno o più mandamenti o comuni. Nessuno però potrà essere chiamato per la seconda volta a far parte dei corpi distaccati, se tale servizio non è prima stato prestato da tutti coloro cui nello stesso comune incombe tale obbligo secondo la legge. »

L'ufficio centrale propone invece di dire:

« Tale servizio non potrà durare oltre 40 giorni, a meno che il luogo di presidio sia dichiarato in istato di assedio. Ad esso possono essere chiamati successivamente i militi di una o più provincie, di uno o più mandamenti o comuni. Nessuno però dovrà essere chiamato per la seconda volta a far parte dei corpi distaccati, se tale servizio non è prima stato prestato da tutti coloro, cui nello stesso comune incombe tale obbligo secondo la legge. »

« Il milite chiamato in servizio deve sempre obbedire, salvo a presentare poi i suoi richiami presso il comandante del corpo. »

Vede il Senato, che la differenza tra le due redazioni

consiste nell'aver usato la parola *dovrà* nel primo alinea invece di *potrà* e nell'aver aggiunto l'ultimo alinea.

Non essendo fatta osservazione lo pongo ai voti.

Chi approva il quinto articolo, quale è stato proposto dall'ufficio centrale, sorga.

(È approvato.)

« Art. 6. Tutti gl'inscritti sul registro di matricola stabilito per ogni comune, che non abbiano compiuto l'età di 35 anni, e che non abbiano legittime cause di esenzione, possono essere chiamati a far parte dei corpi distaccati in servizio di guerra. »

« Se tutti i militi d'un comune non sono contemporaneamente chiamati al servizio, la designazione del contingente richiesto sarà fatta dal Consiglio di ricognizione di ciascun comune, in ragione di età degli iscritti, cominciando dai più giovani. »

« Potranno essere ammessi a tale servizio, come volontari, anche i militi che abbiano compiuti i 35 anni, purchè siano idonei al servizio medesimo e ne facciano spontanea domanda. »

L'ufficio centrale ha aggiunte a questo articolo il seguente alinea:

« Andranno esenti dal servizio dei corpi distaccati i vedovi con prole. »

Metto ai voti l'aggiunta dell'ufficio centrale.

Chi l'approva sorga.

(È approvata.)

Metto ora ai voti l'articolo 6° nel suo complesso.

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

Non essendovi più differenza fra gli articoli proposti dal Governo e quelli proposti dall'ufficio centrale darò conseguentemente lettura dei successivi articoli del progetto ministeriale:

« Art. 7. Per l'arruolamento, l'ammissione, l'esenzione o l'esclusione dei militi nei corpi distaccati della guardia nazionale, come per tutto ciò che si riferisce alla formazione di detti corpi, e alla designazione e nomina dei graduati, si osserveranno le norme prescritte dal regolamento generale della leva, e dalle leggi organiche dell'esercito. »

(È approvato.)

« Art. 8. Potranno dal Governo essere formati corpi composti di volontari iscritti sui ruoli della guardia nazionale. »

« Gli ufficiali di questi corpi sono nominati dal re sulla proposta del ministro della guerra, ed i sotto-ufficiali e graduati dal comandante del corpo. »

« Le condizioni per l'ammissione e le norme per servizio di detti corpi saranno determinate con particolari regolamenti. »

« In caso di guerra detti corpi fanno parte integrante dell'esercito, e sono sottoposti alle norme e discipline militari. »

« In questo caso la ferma dei volontari durerà sino a sei mesi dopo la conclusione della pace. »

(È approvato.)

« Art. 9. Non più tardi di sei mesi dalla pubblicazione

della presente legge si procederà a nuova generale elezione di tutti i graduati della milizia nazionale secondo le norme prescritte agli articoli 1° e 2°.

(È approvato.)

« Art. 10. Per regio decreto, sulla proposta del ministro dell'interno, potranno essere nominati ispettori temporari coll'incarico di invigilare l'istruzione della guardia nazionale nelle diverse parti dello Stato, la conservazione delle armi ad essa affidate di proprietà del Governo e dei comuni, e l'osservanza del prescritto dall'articolo 3 della presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 11. Sono derogati gli articoli 123, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 142 della legge 4 marzo 1848, ed in genere qualunque disposizione di legge o regolamento contrario alla presente. »

(È approvato.)

Si procede ora all'appello nominale per lo scrutinio segreto.

Prego il Senato di ritenere che vi è un altro progetto di legge all'ordine del giorno.

CERRAMIO, segretario, fa l'appello nominale.

Risultato della votazione:

Votanti	57
Voti favorevoli	50
Voti contrari	7

(Il Senato adotta.)

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE I POSTI GRATUITI DELLA FONDAZIONE GHISLIERI.

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il progetto di legge concernente i posti gratuiti della fondazione Ghislieri a favore del comune di Bosco. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 364, 366. (V. *infra*))

E aperta la discussione generale.

Non domandandosi la parola, leggerò gli articoli per metterli ai voti:

« Art. 1. A cominciare dall'anno scolastico 1859-60, quattro degli otto posti gratuiti della fondazione Ghislieri, a favore del comune di Bosco, ora addetti al regio collegio Carlo Alberto per gli studenti delle provincie, saranno applicati al collegio-convitto d'Alessandria. »

(È approvato.)

« Art. 2. Essi sono destinati a beneficio dei giovani di Bosco di ristretta fortuna e di probi costumi, i quali in apposito esame di concorso abbiano dato prova di maggiore idoneità, ed a parità di merito si troveranno in maggiori strettezze di fortuna. »

(È approvato.)

« Art. 3. Nel caso che qualcuno dei predetti giovani, dopo aver compiuto il corso delle scuole secondarie, volesse intraprenderne uno delle facoltà universitarie e si trovasse già occupati i quattro posti assegnati al regio collegio Carlo Alberto, egli potrà tuttavia esservi ammesso previo esame di concorso, cessando temporariamente il posto gratuito applicato al collegio convitto di Alessandria. »

(È approvato.)

« Art. 4. A cominciare dall'anno scolastico 1861-62, gli esami di concorso per i posti gratuiti della fondazione Ghislieri, stabiliti nel regio collegio Carlo Alberto a favore del comune di Bosco, saranno dati colle medesime norme che sono prescritte per il concorso ai posti gratuiti di fondazione regia. »

(È approvato.)

« Art. 5. È derogato a qualunque disposizione di legge contraria alla presente. »

(È approvato.)

Il Senato si intenderà convocato negli uffizi per domani alle ore due per l'esame dei seguenti progetti di legge:

- 1° Vendita all'incanto delle mercanzie in grosso.
- 2° Pegno sulle merci e magazzini di deposito.
- 3° Istituzione d'una cassa di rendite vitalizie per la vecchiaia.
- 4° Riparazioni alle strade nazionali da Nizza a Voltri e da Fossano a Savona.
- 5° Indennità al signor Morse per l'apparecchio telegrafico di sua invenzione.

MARIONI, segretario, procede all'appello nominale.

Risultato della votazione:

Votanti	53
Voti favorevoli	49
Voti contrari	4

(Il Senato adotta.)

L'adunanza è sciolta alle ore 4 3/4.